

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENAMATI, MARCO DI MAIO, MORETTO,
PEZZOPANE, VERINI, ZARDINI**

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

Presentata il 18 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore termale in Italia conta 378 stabilimenti (distribuiti tra 20 regioni e 170 comuni), occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi a esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio e altro).

Parallelamente, le località termali rappresentano un *asset* rilevante per il sistema turistico e paesaggistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in grado di favorire significativi processi di destagionalizzazione attraverso la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l'offerta di « benessere termale » e i vari attrattori di cui i territori termali sono normalmente

dotati; in questo quadro, il termalismo rappresenta quindi una risorsa determinante per vaste aree del Paese per le quali, peraltro, proprio il termalismo costituisce l'unica risorsa economica e occupazionale disponibile.

Ma il termalismo rappresenta anche una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale (SSN) del Paese, atteso che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee a esercitare un' incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle tre fasi della prevenzione, cura e riabilitazione e costituiscono uno strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico

nonché un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse nella popolazione.

Va evidenziato, inoltre, come il sistema termale italiano sia costituito da un'articolata rete di imprese, omogeneamente operanti in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all'avanguardia, all'altezza di quelle presenti nel resto d'Europa e nel mondo; tale risultato è la diretta conseguenza degli investimenti regionali e di quelli attivati anche grazie all'istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore.

Anche il settore termale, peraltro, al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, è stato pesantemente colpito dalla crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per le cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento; contemporaneamente, la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno degli utenti termali provocando pesanti ricadute negative sull'intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale.

Tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investimenti per ammodernamenti e ampliamenti delle strutture termali, nonché per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti.

Inoltre, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – il cosiddetto *jobs act* – che prevede l'erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), potrebbe portare pesanti penalizzazioni nel settore termale, dal momento che la disciplina incide fortemente sui lavoratori stagionali, ossia proprio quelli che storicamente vengono impiegati alle terme.

Sarebbe pertanto opportuno rendere stabile il correttivo ai criteri di calcolo della durata della NASpI già introdotto come misura eccezionale, così da non penalizzare i lavoratori stagionali, anche alla luce delle difficoltà legate alla contrazione del periodo di lavoro e alla conseguente riduzione del reddito; infatti, l'evolversi del mercato di riferimento, con la nuova offerta termale proveniente dai sistemi di altri Paesi europei ed extraeuropei e capaci di realizzare politiche commerciali e di *marketing* fortemente aggressive, rende necessario consentire al termalismo nazionale di poter continuare a competere a un livello paritario.

Appare quindi ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali. Esistono numerose questioni afferenti il settore termale che richiedono interventi normativi immediati e soluzioni « su misura » che garantiscano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse certe, anche al fine di permettere un'ordinata attività economica fondata sulla programmazione di investimenti nel medio e lungo termine e la definizione di strategie di ampio respiro.

Al riguardo, la presente proposta di legge, già presentata nella XVII legislatura (atto Camera n. 4407) ed esaminata dalla Commissione attività produttive, che ne aveva sostanzialmente concluso l'esame in sede referente, contiene interventi normativi volti a:

a) chiarire in via interpretativa l'inapplicabilità del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta direttiva Bolkestein), alle attività termali in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i chiarimenti forniti sul tema sia dalla Commissione europea che dal Ministero della salute;

b) agevolare il reinserimento sul mercato e l'attuazione dei percorsi di privatizzazione previsti per legge delle imprese termali pubbliche, per le quali è indifferibile il recupero delle corrette e normali

modalità di gestione, anche attraverso un impegno diretto della Cassa depositi e prestiti Spa.

La soluzione della maggior parte delle questioni descritte risulterebbe quindi senz'altro agevolata dalla rapida approvazione del presente provvedimento legislativo di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale.

Bisogna infatti ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore di tale legge, l'assetto della normativa che disciplina il settore termale ha subito una radicale innovazione. La legge, approvata nel corso della XIII legislatura, dopo una « gestazione » ultraventennale, ha finito con il congiungersi e stratificarsi con la normativa previgente, peraltro in parte richiamata, sia mediante riferimenti diretti alle norme, sia mediante rinvii di natura indiretta.

Il sistema termale italiano, peraltro, necessitava fortemente di un'organica legge di riordino, poiché la disciplina precedente, di cui rimane apprezzabile la chiarezza definitoria, risultava ormai desueta in più aspetti.

La legge n. 323 del 2000, tecnicamente, è una cosiddetta legge cornice, destinata a dettare norme di principio, volte a determinare i labili confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale e delle province autonome e il suo limite, connesso peraltro alla multidisciplinarietà della materia termale, è quello di dover rispondere a tutte le domande e istanze che agitano il sistema e che si riflettono sugli aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici, spesso oggetto di ulteriore e ancora più specifica normativa.

La presente proposta di legge, dunque, cerca di favorire un sostanziale rilancio al settore termale, operando in un contesto economico-finanziario pienamente sostenibile.

Di seguito si illustrano gli interventi della proposta di legge e le conseguenti modifiche rispetto al precedente testo.

L'articolo 1, comma 1, modifica la legge n. 323 del 2000. In particolare:

la lettera *a*), numero 1), precisa meglio, rispetto al testo vigente, gli ambiti di riferimento della legge, introducendo un

esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali; al numero 2) introduce, tra gli obiettivi di promozione e di valorizzazione della legge, anche quello della crescita economica e sociale dei territori termali; al numero 3) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 introducendovi richiami normativi più puntuali; il numero 4) modifica il termine entro il quale il Governo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-regioni) e delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali;

le lettere *b*) e *c*) dispongono modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000, necessarie al fine di adeguare la disciplina vigente alle modifiche introdotte dalla proposta di legge;

la lettera *d*) sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323, modificando la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN. In particolare, il comma 1 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Le prestazioni di assistenza termale sono garantite dal Servizio sanitario nazionale: la norma precisa che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, individuate ai sensi dei commi 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Il comma 3 stabilisce per le aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti, partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, nonché a progetti per favorire il cosiddetto invecchiamento attivo;

la lettera *e*) chiarisce che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010 si interpreta nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso decreto le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;

la lettera *f*) mira a favorire l'attuazione di politiche virtuose di privatizzazione, finalizzate al definitivo rilancio degli stabilimenti termali ancora gestiti dagli enti territoriali;

le lettere *g*), *h*) e *i*) introducono modifiche agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 323 finalizzate al rilancio delle scuole di specializzazione in medicina termale e a dare nuovo impulso alla ricerca scientifica in ambito termale;

la lettera *l*) interviene sulla normativa vigente ridefinendo il profilo professionale dell'operatore termale, modificando anzitutto la denominazione in operatore di assistenza termale, ossia colui che svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, precise attività individuate dalla legge e demandando a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica necessario per lo svolgimento del predetto profilo professionale, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali;

la lettera *m*) istituisce un credito d'imposta, finalizzato a sostenere la riqualificazione delle aziende termali;

la lettera *n*) favorisce l'attuazione di politiche di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali, stabilendo l'inserimento, nei programmi di promozione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, di iniziative per il settore termale;

la lettera *o*) introduce una modifica all'articolo 13, comma 1, della legge n. 323 del 2000 in materia di marchio di qualità termale;

la lettera *p*) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000 – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando a una commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative della Giornata stessa.

L'articolo 3 individua le risorse necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 4 specifica che le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323).

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « La presente legge disciplina » sono inserite le seguenti: « l'esercizio delle aziende termali e »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della loro crescita economica e sociale »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui al presente comma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. A tali fini è istituito il Fondo per la riqualificazione del settore termale, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e

le regioni interessate, sulla base di appositi progetti di riqualificazione »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 8 »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 8 »;

3) al comma 2, le parole: « alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « agli stabilimenti termali di cui al comma 1, lettera d), e alle prestazioni dagli stessi erogate »;

c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: « acque minerali e termali » sono sostituite dalle seguenti: « acque minerali termali »;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Erogazione delle cure termali*). — 1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Le prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio sanitario nazionale e le patologie per le quali tali prestazioni

sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 553 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche sulla base di proposte contenute negli accordi di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già programmati a tale scopo e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire un invecchiamento attivo.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti il tracciato *record* e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori di cure termali, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del Servizio sanitario nazionale per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale nonché alla riabilitazione.

5. Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di

spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale dei motulesi e per la riabilitazione delle funzioni respiratoria, cardiorespiratoria e auditive già riconosciuti agli assicurati presso l'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta linee guida concernenti l'articolazione dei trattamenti in cicli di applicazione, singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.

7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione di accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con gli accordi di cui al comma 8 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.

8. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa sancita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre

strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria »;

e) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Al fine di creare le condizioni più idonee per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni »;

f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico*). — 1. Nel rispetto dei principi di parità e di tutela della concorrenza, sono incentivati, con le misure previste dai commi da 2 a 9 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, d'intesa con le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato dei programmi stessi.

3. I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure ad evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni e i criteri di valutazione adottati;

b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, da parte del soggetto proprietario o del soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

6. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento da parte dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

8. Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

9. All'attuazione delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere stipulati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

11. Nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome sono individuate apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e gli

interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia ovvero di altri soggetti *in house* della pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministro della sanità può promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono » e dopo la parola: « collaborazione » sono inserite le seguenti: « di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, nonché »;

2) al comma 2, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e »;

h) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle appartenenti alle branche riferite alle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per

favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali »;

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: « direttamente connesse con l'erogazione delle cure » sono sostituite dalle seguenti: « di vigilanza o controllo diretti sulle aziende »;

l) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Operatore di assistenza termale*). — 1. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica al termine di una specifica formazione professionale effettuata secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2, svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, attività indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, nonché ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica di cui al comma 1, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e

le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali »;

m) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – (*Disposizioni di carattere fiscale*). – 1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, per il triennio 2018-2020 è riconosciuto a tali aziende un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione da esse sostenute.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. I criteri e le modalità di riconoscimento del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

6. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio della propria attività, per quelli sostenuti allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, nonché per i costi relativi al ricorso al lavoro interinale.

7. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 6 del presente articolo deve essere analiticamente registrata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini della medesima imposta »;

n) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Promozione del termalismo*). — 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Stati membri dell'Unione europea interessati a effettuare cure termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce accordi con i predetti Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. L'ENIT — Agenzia nazionale del turismo individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, specifiche linee di promozione del termalismo, volte a diffondere la conoscenza dei suoi effetti terapeutici e a promuovere i territori termali, i relativi prodotti e le esperienze correlate al termalismo. L'ENIT trasmette annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e sugli obiettivi conseguiti »;

o) all'articolo 13:

a) al comma 1, le parole: « Ministro dell'ambiente » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare » e le parole « il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

b) al comma 3, lettera c), le parole: « promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per » sono soppresse;

c) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza »;

p) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « da lire 2 milioni a lire 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) al comma 3, dopo le parole: « centri estetici » sono inserite le seguenti: « e di centri benessere » e le parole: « multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 ».

ART. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia).

1. In considerazione del fatto che le cure termali esercitano un'incisiva azione per la tutela globale della salute e costituiscono uno strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psicofisico, è istituita la Giornata nazionale delle terme d'Italia.

2. Le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale nominano una commissione incaricata di stabilire la data di celebrazione, nonché le modalità di organizzazione, promozione e coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale delle cure termali.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), pari a 15 milioni di euro annui per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 4.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento

e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PAGINA BIANCA



18PDL0010200